

LE LINEE GUIDA ANAC n.12: una prima disamina.*

Gianni Cortigiani

Avvocato Distrettuale dello Stato

Con la recente delibera n. 907 del 24/10/18, l'ANAC - nell'ambito del proprio potere di regolazione contemplato dall'articolo 213, comma 2, del D.lgs. 50/16 - ha adottato le nuove Linee Guida n. 12, precisamente dedicate alle peculiari problematiche dell'affidamento di servizi legali da parte di soggetti pubblici, con il dichiarato intento di risolvere dubbi, e perplessità, sorti con l'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il procedimento di formazione delle suindicate Linee ha visto, in particolare, l'intervento, con osservazioni, di numerosi *stakeholders* nonché la pronuncia del Consiglio di Stato, con il parere n. 2017/2018¹, parere al quale l'elaborato finale delle Linee si è, del resto, sostanzialmente adeguato.

* Relazione tenuta dall'Autore - l'Avvocato Distrettuale dello Stato, di Firenze - in occasione del Convegno sui **"Profili specifici in tema di contratti pubblici"**, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, presso il Tar Toscana, il 4.12.2018.

¹ Per una completa disamina di tale parere e, più diffusamente, dello specifico caso dell'affidamento dei servizi legali da parte delle Università italiane si rimanda, in particolare, a quanto efficacemente ricostruito dall'Ufficio Studi universitario Codau, *"I servizi legali per gli Atenei statali, in CODAU - Ufficio Studi (a cura di) Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie, dicembre 2018"*, con degli ampi e preziosi richiami di dottrina e della più recente giurisprudenza.

Anticipando sin d'ora un giudizio complessivo può osservarsi come le Linee (alle quali, comunque, il Consiglio di Stato attribuisce espressamente una natura non vincolante nel richiamato parere) siano il frutto manifesto dello sforzo di regolamentare e di voler procedimentalizzare una attività (ossia la scelta del proprio difensore/consulente) di per sé eminentemente discrezionale, secondo un intento che si manifesta, di per sé, nel fatto che, in fondo, nell'intero testo mai una volta compaiono termini come "rapporto fiduciario" o "*intuitu personae*", ma che all'atto pratico - ed in particolare al momento di indicare i criteri di scelta e fornire esempi concreti - finisce per lasciare comunque ampi margini di discrezionalità. Né, del resto, potrebbe essere altrimenti stante l'estrema delicatezza dei rapporti fra l'Assistito - sia pur un soggetto pubblico - ed il suo patrocinatore, come tale chiamato da un lato a rappresentare l'Ente, dall'altro a doverne doverosamente conoscere gli *interna corporis*.

Correttamente, le Linee esordiscono ricordando alla variegata platea dei soggetti pubblici che prima di ricorrere all'intervento esterno di un libero professionista dovranno essere rigorosamente valutate le diverse possibilità consentite (ed anzi imposte) dalla legge o dalla struttura stessa dell'Ente.

In particolare, ove si tratti di soggetto autorizzato al patrocinio della Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del R.D. n. 1611/1933 (autorizzazione che comporta l'assunzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura in via organica ed esclusiva), il ricorso ad un professionista esterno potrà avvenire soltanto nei casi specifici e con le rigorose modalità previste dal citato articolo 43 ovvero - qualora sussista un conflitto di interessi ingenerato da potenziali contenziosi con degli altri soggetti istituzionalmente patrocinati dall'Avvocatura - con una "esternalizzazione" che dovrà sempre essere preceduta da una accurata analisi delle risorse interne. Ove manchino sia l'autorizzazione *ex art. 43* che le risorse interne sarà comunque necessaria una altrettanto accurata analisi sulla natura e consistenza del "fabbisogno" del soggetto che ha necessità di affidare servizi legali all'esterno

Ciò perché nel D.lgs. 50/2016 si parla di servizi legali sia nell'art. 17 contenuto nel Titolo II relativo ai "contratti esclusi" sia nell'All. IX (riferito ai servizi legali nella misura in cui non sono esclusi dall'art.17 c.1 lett. d).

Per affermazione stessa del legislatore si hanno, dunque, due categorie distinte di "servizi legali", e, stante la formulazione testuale, la "regola" è rappresentata dall'All. IX (inclusione) e l'eccezione è l'esclusione di cui all'art. 17. Certo è da un lato che le due categorie dei rapporti indicati nell'art. 17 e nell'All. IX esauriscono l'intero ambito dei servizi legali: *tertium non datur*, in particolare non è possibile, alla luce delle Linee guida, ricondurre l'affidamento di servizi legali ai rapporti di collaborazione qualificata *ex art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001*, dall'altro lato la "esclusione" di cui all'art. 17 non significa "estraneità" della fattispecie rispetto al nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nonostante che sia nell'articolo 17 che negli articoli 140 e 142 (che richiamano l'All. IX) si parli, infatti, di "appalti", le Linee, riprendendo il parere del Consiglio di Stato, precisano che solo nel primo caso si ha un vero e proprio appalto, mentre le fattispecie dell'art. 17 riguardano rapporti di prestazione d'opera professionale: è appalto di servizi vero e proprio l'affidamento totale della gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico nell'unità di tempo considerata, è prestazione d'opera l'affidamento puntuale della singola causa (ma - puntualizzano le Linee - attenti al frazionamento artificioso).

Per il vero, la distinzione fra appalto e prestazione d'opera effettuata dalle Linee guida - anche sulla base del parere del Consiglio di Stato - appare manichea: sul presupposto che per aversi appalto sia necessario un *quid pluris* rispetto alla mera prestazione intellettuale dell'avvocato - in termini di messa a disposizione di risorse, organizzazione, mezzi - il Consiglio di Stato sembra, invero, aver avuto di mira il fenomeno del soggetto pubblico che, invece di fornirsi di un ufficio legale interno, "esternalizza" tutta l'attività di supporto legale (non solo il patrocinio in sede contenziosa, ma anche l'attività consultiva); nella realtà, per altro, possono verificarsi anche una serie di ipotesi intermedie, nessun avvocato opera senza un minimo di organizzazione di studio, e, per altro verso, anche di fronte ad una attività di studio complessa e superorganizzata il risultato finale della prestazione resta comunque legato alla competenza e capacità del singolo professionista.

Possono, del resto, ipotizzarsi modalità operative che si collocano come intermedie fra le due fattispecie (esternalizzazione dell'ufficio legale/affidamento di una singola causa) prese, su, in considerazione: si pensi ad un rapporto continuativo di consulenza in via breve per cui l'avvocato, periodicamente, si reca presso gli uffici dell'Ente e presta consulenza sulle varie problematiche che gli vengono presentate dai funzionari degli uffici senza impegnare una organizzazione propria.

Va ricordato però che se l'appalto *ex* All. IX è la regola e le fattispecie dell'articolo 17 l'eccezione il discrimine, alla fine, sarà dato proprio dal rientrare o meno del singolo rapporto nei casi specifici (non interpretabili estensivamente) dell'articolo 17, comma 1, lett. d). Il primo caso (lett. d, n. 1) è il patrocinio in una controversia singola (attiva o passiva) portata davanti ad un giudice o anche in una procedura conciliativa - e non sembra porre problemi interpretativi se non per l'accento alla necessità di evitare artificiosi frazionamenti (il che riconduce al problema di base della identificazione da parte dell'Ente delle proprie effettive necessità).

La fattispecie del n. 2 (consulenza legata ad una causa) è assai più problematica, non essendo, invero, agevole discernere quando una consulenza sia connessa ad una causa specifica.

Le Linee precisano che la causa deve essere pendente, o almeno deve risultare un forte “indizio” che la vicenda finirà in contenzioso e come indice in tal senso portano la presentazione di domande di accesso o l’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali.

Peraltro può osservarsi che, innanzitutto, qualsiasi procedimento che si apre a domanda è suscettibile di sfociare in una lite nella ipotesi in cui la domanda non sia accolta, per cui una consulenza richiesta al momento della decisione sull’accoglimento o meno della pretesa dovrebbe comunque essere considerata collegata ad una lite, lo stesso, ed a maggior ragione, per un procedimento volto a revoca/annullamento di provvedimenti precedenti. Il collegamento di una consulenza ad una lite trova un precedente normativo nel D.P.R. n. 200/96 che sottrae all’accesso i pareri della Avvocatura dello Stato relativi a liti “in atto o in potenza”, per cui un ausilio interpretativo potrebbe trovarsi nella prassi e nella giurisprudenza sulla accessibilità di tali pareri, ma va dato atto della non univocità di tale giurisprudenza.

Preme osservare come a questo punto le Linee guida ribadiscano che per i punti 1 e 2 (servizi legali di patrocinio e consulenza puntuali) l’affidatario deve essere un Avvocato iscritto all’Albo, ma così precisando trascurano la possibilità (riconosciuta anche dalla legge professionale forense) che tali attività siano svolte in particolari casi da soggetti diversi dagli avvocati. Se è vero infatti che (articolo 2, comma 5, L. 247/12) il patrocinio è esclusiva dell’Avvocato sussistono espresse previsioni derogatorie come ad esempio quella del patrocinio innanzi alle Commissioni Tributarie (che per tutti i soggetti non impositori può essere prestato anche dai commercialisti e dagli appartenenti alle altre categorie di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 12 del DPR 546/92), ed è anche vero che (art. 2, comma 6) la consulenza “professionale” è competenza (non compare l’aggettivo “esclusiva”) dell’Avvocato ma sono consentite forme di consulenza “interna” (né, d’altra parte, potrebbe essere altrimenti non potendosi ipotizzare che il soggetto-pubblico o privato non possa rivolgersi a propri dipendenti per risolvere un dubbio interpretativo o applicativo delle norme).

Il n. 3 (servizi notarili) e il n.4 (particolari servizi fiduciari e tutorii) della lett. d) non interessano in questa sede.

Il n. 5 della lett. d) presenta una formulazione che potrebbe rivelarsi problematica (e il Consiglio di Stato - si badi - non ha nel proprio parere affrontato l’argomento).

Si parla infatti di servizi strettamente legati all’esercizio di pubblici poteri.

La dizione invero generica della norma potrebbe prestarsi ad una interpretazione estremamente lata: un soggetto pubblico, tranne forse solo nell’ambito di attività di esecuzione contrattuale, esercita sempre pubblici poteri, per cui la fattispecie del n. 5 potrebbe essere suscettibile di riassorbire e

superare tutte le precedenti previsioni ed in particolare le distinzioni del punto 2, relative alle consulenze.

Le Linee, di converso, sposano (e, per quanto sopra, necessariamente) una interpretazione estremamente restrittiva, limitando la fattispecie alla collaborazione in vista di elaborati normativi, di natura legislativa o regolamentare, quindi ad una ipotesi sicuramente non frequente.

Come osservato in precedenza, le Linee (e già, a monte, il parere del Consiglio di Stato) precisano che i rapporti di cui all'art. 17 sono "esclusi", non "estranei" al Codice, ciò fa sì che anche per gli affidamenti di servizi non integranti un appalto vero e proprio debbano necessariamente essere rispettati i fondamentali principi che l'art. 4 del Codice dei contratti pubblici detta per le categorie di contratti esclusi (nella specie economicità, efficacia, imparzialità, parità trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità).

ECONOMICITA'

All'affidamento deve sinallagmaticamente corrispondere un compenso non irrisorio, ma congruo. E della congruità si giudica in base a precedenti rapporti, o tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/14, o comparando preventivi.

Il Tar Lazio nella sentenza n. 135/18 ha ritenuto legittimi un abbattimento al 60% sui parametri e la previsione di un compenso fisso per le ipotesi di contenzioso seriale. Sembra da osservare che l'art. 4 del suindicato D.M., nel testo derivante dalle modifiche di cui al D.M. 37/18, consente - nella liquidazione ad opera del Giudice - un abbattimento "non oltre" il 50% rispetto ai parametri: ciò porta a ritenere che una previsione, da parte del soggetto pubblico, di un compenso pari al 50% dei parametri non potrà formare oggetto di contestazione in termini di congruità: riduzioni ad una percentuale inferiore, pur non essendo, ad avviso di chi scrive, escluse a priori, restano invece esposte a rilievi proprio in punto di congruità.

EFFICACIA

Le stesse Linee guida danno atto di come sia difficile parlarne riguardo a obbligazioni di mezzi.

IMPARZIALITA'

Divieto di favoritismi, la scelta non deve essere influenzata da interessi di parte: un principio che sembrerebbe scontato, ma che potrebbe ammettere, in particolari circostanze, eccezioni: ad es. sarebbe illegittima la scelta del legale fondata su una appartenenza "politica"?

Se si trattasse di un ente rappresentativo, con organi che discendono da una elezione politica, una eccezione del genere potrebbe essere alquanto fondata: il contenzioso può avere una valenza e un impatto politico, tale da orientare la scelta di chi dovrà rappresentare l'Ente sostenendo certe

posizioni; esiste almeno una norma che riconosce la valenza politica delle scelte difensive ed è l'articolo 12 della L.103/79, che regola i contrasti fra Avvocatura ed Amministrazione dello Stato su introduzione o conduzione di una lite, dando l'ultima parola proprio al Ministro competente con determinazione non delegabile, il che dimostra che si tratta di una scelta che comporta assunzione di responsabilità politica.

PARITA' DI TRATTAMENTO

Uguaglianza nell'accesso ai dati. Non devono sussistere ostacoli e restrizioni alla partecipazione degli aspiranti.

TRASPARENZA

Evidenza nei criteri di scelta.

PROPORZIONALITA'

I requisiti di partecipazione non devono essere eccessivi ma lo stesso Tar Lazio ha ritenuto legittima la prescrizione di un certo fatturato e di un minimo di organizzazione di ufficio (2 avvocati).

Le Linee ANAC indicano, altresì, una **BEST PRACTICE**.

Viene suggerito a ciascun soggetto pubblico di crearsi un elenco di professionisti disponibili, diviso per settori di competenza, pubblicato sul sito istituzionale. Elenco aperto, ma con possibili limitazioni purché ragionevoli (il solito Tar Lazio ritiene legittimo, per sin troppo evidenti ragioni di facilità organizzativa, un elenco con validità temporalmente limitata e con aperture cadenzate nel tempo con finestre).

Tutto quanto sopra premesso (le Linee dedicano molto più spazio a rammentare i principi che devono guidare la scelta della controparte nella prestazione d'opera *ex art.17* che a regolare l'appalto vero e proprio di cui all'All. IX, con il palese intento di limitare la discrezionalità di tale scelta) la problematicità della questione e la impossibilità in concreto di bypassare il necessario rapporto fiduciario cliente/avvocato emergono al momento di indicare i criteri coi quali sarà operata la scelta in concreto.

La fiduciarità dell'incarico, cacciata dalla porta (come già detto, mai si parla nelle Linee di *intuitu personae* o di incarico fiduciario), rientra dalla finestra quando vien detto che dovranno usarsi criteri non discriminatori, fondati essenzialmente sulla esperienza e su pregresse collaborazioni in relazione alla stessa questione: non è chi non veda come si tratti di criteri assolutamente generici,

all'interno dei quali non dovrebbe essere difficile motivare qualsiasi scelta. Solo a parità di altri criteri sarà utilizzabile il criterio del minor costo: è evidente come, venendo incontro anche alle richieste da più parti sollevate, si sia cercato in tal modo di porre un freno al fenomeno della competizione al ribasso estremo fra legali che si era andato manifestando.

Per gli affidamenti di servizi “ordinari” sotto soglia vale il cosiddetto principio di rotazione, volto ad evitare il consolidarsi di rapporti con soltanto alcuni operatori ed il formarsi di posizioni dominanti nel mercato del settore (si vedano, in proposito, le Linee Guida ANAC n.4), per l'affidamento dei servizi legali l'applicazione del principio è limitata agli incarichi seriali e di minore importanza: anche con riguardo a tale aspetto la delicatezza della materia e l'importanza del rapporto cliente/avvocato hanno giustamente consigliato di evitare automatismi (quale l'impossibilità di affidare un incarico di patrocinio allo stesso legale che ne ha appena avuto uno per altra controversia) che avrebbero potuto rivelarsi in concreto controproducenti, per la stessa ragione è stata esclusa la possibilità di ricorrere al metodo del sorteggio, che pure da taluno era stata suggerito. In luogo di un generalizzato principio di rotazione è stato, più correttamente, introdotto come doveroso il principio di equa ripartizione, consistente nella fissazione di un tetto massimo degli incarichi allo stesso professionista o, meglio ancora, nella fissazione di un tetto alla entità economica dei compensi cumulati (anche riguardo a tale concetto il Tar Lazio, nella più volte citata decisione n.135/18, si era già pronunciato favorevolmente).

In definitiva - attraverso il richiamo ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici - si è cercato di regolamentare la discrezionalità nella scelta del professionista legale anche per la ipotesi in cui il rapporto non costituisca appalto vero e proprio, scelta che dovrebbe avvenire comunque sempre a seguito di un confronto comparativo salvo poi, come visto, prevedere criteri di scelta estremamente generici, ma un ulteriore *vulnus* alla dichiarata mira di irreggimentazione è dato dalla possibilità, riconosciuta sia pur come eccezionale, di affidamento diretto, e quindi senza un previo confronto comparativo. Ad onor del vero - ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - per gli affidamenti di importo inferiore a 40000 euro l'affidamento diretto è sempre consentito, ed è difficile ipotizzare che per contratti - come quelli di cui all'articolo 17 di cui si sta parlando - per definizione “esclusi” possano valere regole più restrittive.

Comunque, l'affidamento diretto di servizi legali “puntuali” viene riconosciuto come possibile non tanto nei casi di urgenza (alle problematiche della eventuale urgenza dovrebbe ovviare la *best practice* della creazione di un elenco di professionisti disponibili), quanto nella ipotesi di questione connessa ad altre precedentemente affrontate (caso tipico: il grado di appello, o la esecuzione della

sentenza, o l'ottemperanza), ma anche in caso di assoluta particolarità della questione o novità della stessa. Ancora una volta, di fatto, viene lasciato un ampio spazio motivazionale a chi conferisce l'incarico, non risultando delimitato il concetto di "questione particolare". Atteso che l'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato, la differenza fra affidamento "comparativo" all'interno dell'elenco preformato - operato sulla base di una scelta che può tener conto del *curriculum* professionale e di pregresse esperienze - e l'affidamento diretto ad un professionista, che dovrà comunque essere iscritto ad un Albo, finisce per ridursi sensibilmente e concentrarsi nel peculiare rilievo che i criteri di scelta "comparativa" all'interno dell'elenco devono essere pubblicizzati *ex ante* al momento della sua creazione.

Un ultimo aspetto di rilievo è dato dalla previsione che sia riguardo al possesso dei requisiti (di moralità) di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici sia con riferimento alla sussistenza di un possibile conflitto di interesse la valutazione dovrà sempre avvenire al momento del concreto affidamento di un incarico e non a quello della iscrizione in elenco. Ciò comporta che la mera iscrizione nell'elenco di un determinato Ente non comporta, di per sé sola, la impossibilità di patrocinare controversie contro l'Ente stesso.

Nell'All. IX si regolano gli appalti veri e propri con una disciplina che, appoggiandosi su quella degli appalti "ordinari" (sia pur con semplificazioni), finisce per essere, nelle Linee, più agile di quella riservata agli affidamenti "puntuali". E' espressamente prevista la possibilità di stabilire requisiti di partecipazione, oltre alla iscrizione agli Albi (che rappresenta per i servizi legali il requisito di idoneità tecnica), quali precedenti esperienze (che rappresentano il requisito di capacità tecnica e professionale), una certa capacità economica (che rappresenta il requisito di capacità economica e finanziaria) costituita da un minimo di fatturato, purché, per non escludere a priori i giovani legali, sia consentito di integrare per altra via il requisito economico (viene suggerito come elemento capace di integrare in via sussidiaria il requisito il possesso di una assicurazione professionale con massimali superiori ai minimi di legge).

Per gli appalti ordinari l'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici riconosce, per affidamenti sotto i 40000 euro, come utilizzabile il metodo del prezzo più basso, (come già visto per tali importi il codice consente, comunque, l'affidamento diretto, fermi restando i principi dell'art.4) ma le Linee guida - per le stesse ragioni collegate alla delicatezza della materia, da un lato, e all'esigenza di evitare disdicevoli competizioni all'estremo ribasso (già evidenziate per gli affidamenti puntuali) dall'altro lato - suggeriscono come sempre preferibile l'utilizzo del metodo della offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri di scelta indicati sono la professionalità (e quindi la esperienza pregressa, ma ad avviso di chi scrive potrebbero trovare considerazione anche i crediti formativi maturati in un certo turno di tempo) l'esistenza di un progetto per il servizio (elemento che è in effetti rilevante, trattandosi dell'appalto di un servizio omnicomprensivo per tutta l'attività legale: i metodi di contatto, i tempi di risposta - soprattutto per l'attività consultiva - non sono ininfluenti). Anche qui, come per gli affidamenti *ex art.17*, soltanto come terzo appare il criterio del prezzo più basso (e viene precisato, per altro, che in sede di predeterminazione dei pesi dei singoli elementi di valutazione l'influenza del prezzo non potrà mai essere superiore al 30% e dovrà tener conto della formula di computo scelta: con formule, quindi, di interpolazione lineare che esaltano le differenze di prezzo, sicché il peso dell'elemento dovrà essere preferibilmente minore, all'opposto di quanto accade con formule che deprimono le differenze di prezzo).

Infine, ultimo elemento. Il possesso di titoli accademici (e, obiettivamente, non è dato comprendere come tale voce figuri fra i possibili elementi di valutazione ai fini dell'affidamento di un appalto e non anche fra quelli per il conferimento di un incarico puntuale). Al termine di questa rapida disamina sembra il caso di porre il problema delle conseguenze di un eventuale affidamento - sia di un appalto che di un incarico *ex art.17* in contrasto - che per qualsiasi ragione contrasti con quanto previsto nelle Linee. La dichiarata non vincolatività delle Linee non è sufficiente ad escludere a priori conseguenze, dovendosi comunque tener conto, nell'affidamento di un incarico, quantomeno dei principi di cui all'art.4 del Codice dei contratti pubblici. La possibilità che l'affidamento particolare possa costituire oggetto di impugnazione da parte di altro professionista deve essere astrattamente riconosciuta, così come non può escludersi che un affidamento in violazione dei principi possa dar luogo a responsabilità contabile, ma ciò non risolve l'ulteriore problema delle possibili conseguenze, nel caso dell'incarico di patrocinio, sulla legittimità del mandato e sulla deducibilità di tale illegittimità da parte dell'avversario nella lite o sulla rilevabilità di ufficio da parte del giudice della singola causa.

In una serie di decisioni la S.C. (da ultimo 9.11.18 n.28684) ha considerato nullo il mandato all'Avvocato esterno conferito dall'Ente autorizzato al patrocinio della Avvocatura dello Stato se non sono state rispettate le regole dell'art. 43 del R.D. n. 1611/33 (motivazione caso per caso sottoposta alla approvazione dell'organo di vigilanza dell'Ente) e conseguentemente inammissibile il ricorso.

Non è questa la sede per l'analisi di tali decisioni, certo è che la situazione dell'incarico conferito in violazione delle Linee guida, o dei principi di cui all'articolo 4 del Codice (e quindi con un cattivo

esercizio del potere), appare diversa dalla situazione dell'incarico affidato al di là delle modalità e delle procedure dell'art. 43 del R.D. n. 1611/33 (e quindi, tendenzialmente, in assenza di potere), con la conseguenza che il primo dei due potrebbe essere visto come annullabile, e non nullo. E nel caso di annullabilità dell'atto di individuazione del contraente, secondo le regole degli articoli 121 e 122 del D.Lgs. n. 104/10, non automaticamente l'illegittimità dell'affidamento travolge il contratto, il che, in definitiva, ne dovrebbe escludere sia la rilevabilità di ufficio nell'ambito della singola causa (che sarebbe da vedere come una sorta di disapplicazione dell'atto di individuazione insuscettibile di riverberare conseguenze sul contratto conseguente) sia la stessa deducibilità da parte dell'avversario.